



COMUNE DI DIANO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.20 del 07/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE 2017 E CONTESTUALE RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO EX ART. 33 DEL D.GS. N. 165/2001.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sette**, del mese di **marzo** alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CARDINALE Ezio	Sindaco	X	
DESTEFANIS Fabrizio	Vice Sindaco	X	
RINALDI Sergio	Assessore	X	
TARICCO Cristina	Assessore	X	
GHISOLFI Sara	Assessore	X	
	Totale Presenti:	5	
	Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Maurizio Rita SCUNCIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CARDINALE Ezio** nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'Articolo 91 del Testo Unico prevede che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'Articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'Articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 statuisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'Articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'Articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'Articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'Articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”*;
- l'Articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone altresì che: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”*;
- l'Articolo 89, comma 5 del Testo unico stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- [l'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e successive modificazioni, prevede che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (...)*;
- il comma 557-ter del medesimo articolo aggiunge che *“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)”, ossia il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;*

- il comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell'art. [3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), prevede che, *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, ovvero del triennio 2011-2013;
- l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/08, come convertito dalla L. n. 133/08 e s.m.i., detta: *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- il comma 28 dell'Articolo 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che la spesa di personale assunto a tempo determinato e forme flessibili non può superare la spesa del 2009 per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;
- la Legge di stabilità per l'Anno 2016 ha dettato ulteriori e numerose disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti Locali e che tali disposizioni sono state oggetto di continue modifiche, non da ultimo con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) che danno corso a regole diversificate;
- l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'[art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#) prevede che le Amministrazioni di cui all'Articolo [3, comma 5](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Al riguardo, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'[articolo 1, comma 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli Enti che nell'Anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

A tal proposito si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali degli anni 2014/2016 che non sono stati utilizzati a condizione che le connesse risorse siano state previste nel programma triennale di fabbisogno del personale, che sia dimostrato il rispetto del patto di stabilità e che soprattutto sia stato rispettato il tetto di spesa del personale previsto dalla normativa vigente e che esista la sostenibilità finanziaria dell'Ente;

Considerato altresì che le previsioni del presente provvedimento sono anche indissolubilmente vincolate dalla necessità di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza, ruolo territoriale di fondamentale e strategica importanza a cui devono attendere le Amministrazioni Comunali;

Dato atto che l'esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi finanziarie non deve peraltro far venir meno l'attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del personale, il suo significato, le sue finalità al fine di raggiungere l'obiettivo di una gestione strategica.

Ritenuto opportuno che la Giunta, nell'ambito delle proprie specifiche competenze di attuazione degli indirizzi generali di governo, dia concrete indicazioni sulle modalità di realizzazione degli obiettivi gestionali, nella consapevolezza che il comportamento dell'Amministrazione, e dei soggetti che per essa

operano, deve essere coerente con le funzioni ed i servizi assegnati allo stesso Ente, in conformità ai generali ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione e finalizzato a garantirne il corretto svolgimento, evitando così effetti negativi sull'attività dell'Ente in termini di rallentamento e inerzie delle procedure amministrative.

Considerato che con la programmazione si deve poter assicurare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni e le esigenze organizzative ponendo così le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Tenuto altresì conto che il tutto è peraltro legato agli equilibri economico – finanziario del Comune e alle risorse sempre più esigue che vengono destinate per il personale dipendente in seguito all'introduzione di norme sempre più restrittive e di contenimento, sotto il profilo legislativo e contrattuale, inerenti il trattamento economico dei dipendenti pubblici.

Ritenuto pertanto, in termini di programmazione delle risorse umane, di adottare una logica di contenimento del costo del personale in servizio ma allo stesso tempo di non sottovalutare che avere in dotazione organica determinate figure professionali è necessario ed imprescindibile al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni e dei servizi alla cittadinanza, anche con specifico riferimento alla miriade di novità legislative strutturali, di nuove funzioni e competenze assegnate ai Comuni.

Preso atto pertanto che si punterà, come tutti gli anni, a valorizzare l'attività del personale in servizio con le risorse a disposizione, cercando di razionalizzare gli uffici e modernizzando gli stessi con software ed hardware aggiornati e puntando soprattutto sulla formazione del personale medesimo mirata al raggiungimento di una professionalità necessaria al migliore assolvimento delle funzioni istituzionali e all'efficiente erogazione dei servizi.

Preso atto che per i motivi di cui sopra, nel Bilancio 2017, per quanto riguarda il personale dipendente sostanzialmente saranno adottate politiche di mantenimento e conferma della dotazione organica attualmente vigente assicurando, qualora si verificasse la necessità, la copertura delle assenze, siano esse dovute a mobilità o cessazioni e delle sostituzioni strettamente necessarie, sempre nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa vigente in materia.

Considerato l'ulteriore adempimento previsto dall'Art. 16 della Legge n. 183/2011 "Legge di stabilità per l'Anno 2011" che, riscrivendo il contenuto dell'Art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, ha posto come condizione preliminare all'effettuazione di assunzioni di personale o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'Ente.

Preso atto che è stata effettuata la ricognizione di cui al sopra richiamato Art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale.

Ritenuta inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto anche conto che questa Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni o forme differenti di gestione ed erogazione dei medesimi, ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano estremamente indispensabili (essendo tra l'altro l'organico di questo Comune sottodimensionato rispetto alla determinazione della Dotazione Organica ai sensi della vigente normativa), per assicurare il mantenimento degli standard attuali.

Considerato che appare comunque opportuno rimarcare come, in ragione del risicato equilibrio della spesa del personale con il regime strettamente vincolistico della stessa, potrebbe essere operata una eventuale riduzione, occorre tuttavia tener conto dei cambiamenti in atto nel metodo di lavoro (introdotti soprattutto dall'e-government) e soprattutto le nuove procedure che comportano maggiori carichi di lavoro, con sempre maggiore impegno del personale in servizio;

Considerato che i processi di riorganizzazione e ottimizzazione attuati sono stati improntati alla massima economicità.

Visto il prospetto del fabbisogno annuale e triennale di personale, predisposto dall'Ufficio Personale e relativi all'Anno 2017, 2018 e 2019 da cui si desume che relativamente a questo Ente non si procederà ad attivare alcuna procedura di reclutamento di personale;

Considerato che è possibile modificare sia la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale Anni 2017/2019 e il Piano Annuale delle assunzioni per l'Anno 2017, approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio preso in considerazione.

Considerato che la programmazione approvata con il presente atto è coerente con gli stanziamenti complessivi di spesa di personale previsti nel predisponendo Bilancio di Previsione per l'Anno 2017;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi di questo Ente approvato con proprio provvedimento n. 123 in data 24.12.2010;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165 in data 30.3.2001;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e acquisiti i relativi pareri ai sensi e per gli effetti del decreto medesimo;

Vista la normativa legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- di approvare il Programma di fabbisogno di personale per il **Triennio 2017 – 2019** (Piano Occupazionale Triennale di massima) così come risulta dal **Prospetto Allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli indirizzi generali sulla cui base verranno poi definiti ed approvati i Piani Occupazionali Annuali.

- di dare atto che per gli Anni 2017, 2018 e 2019 non sono state previste assunzioni ma che verranno prese assolutamente in considerazione allorquando la normativa legislativa e contrattuale lo permetterà in quanto necessarie ed estremamente indispensabili (essendo tra l'altro l'organico di questo Comune sottodimensionato rispetto alla determinazione della Dotazione Organica ai sensi della vigente normativa), per assicurare il mantenimento degli standard almeno attuali dei servizi resi alla cittadinanza.

- di approvare, **relativamente all'Anno 2017**, il Piano Occupazionale Annuale per l'Anno 2017 come risulta dal **Prospetto Allegato B)** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che relativamente a questo Ente, nel corso dell'Anno 2017, non si attiveranno procedure di reclutamento.

- di riservare a questo Ente la possibilità di modificare sia la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e il Piano Annuale delle assunzioni per l'Anno 2017, approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio preso in considerazione.

- di dare atto che in questo Ente non sono presenti nel corso dell'Anno 2017 dipendenti in soprannumero o dipendenti in eccedenza e che pertanto non si deve avviare nel corso dell'anno stesso procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

- di dare atto, inoltre, che si è provveduto all'acquisizione dell'accertamento di compatibilità economica del presente atto, da parte del Revisore Contabile dell'Ente, così come disposto dall'Art. 19, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 e di cui al comma 22 dell'Art. 34 della Legge n.289/2002.

- di informare le Organizzazioni Sindacali, di cui all'Art.10 comma 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, di quanto predisposto.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	07/03/2017	F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
Regolarità tecnica	Favorevole	07/03/2017	F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **13/03/2017** al **28/03/2017** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Diano d'Alba, li 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _____

[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Diano d'Alba, li 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO